

Rapporto

numero

5421 R

data

29 ottobre 2003

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 10 settembre 2003 concernente la modifica della legge sul notariato del 23 febbraio 1983

Con il messaggio in esame si propone:

- l'abolizione dell'Archivio notarile distrettuale presso gli Uffici dei registri;
- la trasmissione all'archivio storico (Archivio di Stato) degli archivi (privati) dei notai dopo una certa scadenza.

Il notariato, sotto diverse forme, è un'istituzione che ha radici nell'antichità. Con varie sfumature secondo le epoche, le tradizioni e le legislazioni, le funzioni del notaio sono essenzialmente due, spesso necessariamente riunite.

La prima è di assicurare la validità giuridica delle manifestazioni di volontà, tradotte in atti vincolanti: generalmente i contratti tra due o più persone (segnatamente quelli che esplicano effetti rilevanti verso terzi, come i trasferimenti di diritti immobiliari o le costituzioni di società), ma anche atti unilaterali come i testamenti, ecc. Il notaio accerta l'identità delle persone partecipanti, accerta che siano in condizione di intendere e di volere, o che abbiano i poteri di rappresentanza necessari, che siano in diritto di disporre o di accettare, che siano consapevoli del significato del loro atto, che siano rispettate le norme legali e le formalità necessarie per rendere l'atto valido, che l'atto compiuto sia privo di ambiguità gravi, che la data indicata sia quella vera, che in caso di lingue diverse sia assicurata una traduzione corretta, ecc.

Questa funzione è rimasta e resta sostanzialmente inalterata nel tempo.

La seconda funzione è quella di conservare prova e memoria degli atti compiuti. Storicamente ciò avveniva per il fatto stesso di dare forma scritta a dichiarazioni, ad opera del notaio che in origine si identificava con lo scriba. In epoche in cui l'alfabetizzazione era scarsa, l'affidarsi alla scrittura ad opera di un terzo era il modo per conservare inalterati ad uso futuro, o per far valere nei confronti di terzi, accordi e dichiarazioni rese.

Questa funzione è evoluta nel tempo. In origine il documento scritto veniva semplicemente consegnato alla parte che più aveva interesse ad assicurarselo come mezzo di prova futuro: il creditore di un prestito, il compratore di un appezzamento di terreno, ecc. Poi si passò all'uso di redigere gli atti in più copie per le parti, anche come assicurazione per ciascuna contro le possibili falsificazioni successive dell'altra. Infine, all'obbligo per i notai di conservare presso di sé gli originali degli atti, per rilasciarne copia - trascritta a mano dal notaio stesso - a qualunque interessato la richiedesse, immediatamente o in seguito: a garanzia quindi anche in caso di smarrimenti o falsificazioni delle copie distribuite.

Con lo Stato moderno, questa seconda funzione si è sovrapposta al ruolo fiscale affidato ai notai. Attraverso il controllo sui notai, lo Stato si assicura l'imposizione fiscale sugli atti da lui compiuti, rendendo il notaio responsabile del calcolo, del percepimento dalle parti e del riversamento allo Stato delle tasse e delle imposte dovute.

La diffusione della scrittura in tutti gli atti commerciali e privati ha diversamente caratterizzato la funzione dei notai. Ad essi si ricorre quasi solo per quegli atti la cui validità richiede per legge la forma notarile. Con l'invenzione e diffusione della fotocopia, e poi dell'archiviazione elettronica, ma anche con la rapida evoluzione della vita economica, la diligente custodia e la fedele ricopiatura degli atti presso la fonte originaria, anche a lunga distanza di tempo, hanno perso d'importanza.

Ma soprattutto l'istituzione dei pubblici registri ha ridimensionato il ruolo del notaio come fonte d'informazione pubblica e garante della conservazione di atti nel tempo. Il pubblico registro ha l'evidente vantaggio, rispetto all'archivio privato del notaio in un regime di notariato privato libero, di permettere il reperimento di atti senza dovere a priori conoscere quale notaio li abbia redatti.

L'istituzione di un archivio notarile (di Stato) in ogni Distretto, da parte dell'allora giovane Repubblica ticinese, rispondeva soprattutto alla necessità di rendere facilmente reperibili tutti gli atti notarili concernenti i trasferimenti di proprietà immobiliare e le ipoteche relativi agli immobili del corrispondente Distretto, indipendentemente da chi fosse il notaio che li aveva redatti.

Si aveva così una duplice conservazione: presso l'archivio privato del notaio e presso l'archivio di Stato distrettuale.

Con l'introduzione del Registro fondiario, regolata dal diritto federale e avvenuta progressivamente fin dal 1912, l'archivio distrettuale ha perso importanza sotto questo profilo. Presso il registro fondiario sono addirittura conservati, in ulteriore copia, gli atti integrali, da allegare alle domande di iscrizione: facilmente reperibili tramite il fondo o il diritto iscritto.

La funzione dell'Archivio distrettuale resta pertanto limitata ai soli fini del percepimento dell'imposta di bollo. Fini che verranno meno con le modifiche di legge sull'imposta di bollo. Nulla vieta del resto di prelevare tale imposta, fin quando vigente, o di reintrodurla in futuro, senza la necessità per questo di trasmettere e conservare copie in un apposito archivio. Sui notai esiste un'autorità di vigilanza, composta da Giudici d'appello, legittimati anche a compiere ispezioni. E lo Stato ha comunque la possibilità di conoscere l'esistenza degli atti notarili tramite le varie procedure (trasmissioni per iscrizioni e mutazioni all'Ufficio del registro fondiario, all'Ufficio del registro di commercio, pubblicazione dei testamenti in Pretura ecc.). Ci si rimette comunque al Consiglio di Stato, quanto all'eventuale messa in vigore anticipata di questa modifica di legge rispetto al 1° gennaio 2006, data d'entrata in vigore della già decisa modifica della legge sul bollo.

Provvida appare infine la norma di far trasferire all'archivio storico l'archivio notarile "privato" dei notai - nel frattempo rilevati come d'uso e di legge da un collega - trascorsi 40 anni dalla morte del notaio. Dopo un tale periodo, le eventuali necessità - e facilitazioni - di conservazione ad uso storico prevalgono sul compito legale di rilasciare copie autentiche successive.

Per il resto si fa riferimento al messaggio governativo.

La Commissione della legislazione prende atto con soddisfazione della proposta di abolire un'istituzione statale non più necessaria, o almeno di utilità divenuta dubbia; contro la generale tendenza a proporre sempre di nuove per rispondere ai modi nuovi con i quali si pongono i problemi da risolvere. Solo rinunciando a ciò che perde di attualità si trovano le risorse per affrontare le sfide nuove.

Per queste ragioni si invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge come al messaggio governativo.

Per la Commissione della legislazione:

Mauro Dell'Ambrogio, relatore

Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Dafond -

Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -

Pantani - Quadri - Righinetti